N. **3627-3634-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3627, d'iniziativa del deputato MELONI

Disposizioni in materia di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e in materia di danno erariale

Presentata il 29 aprile 1997

n. 3634, d'iniziativa del deputato MELONI

Istituzione del Consiglio nazionale per il controllo sulla gestione della spesa pubblica in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione

Presentata il 30 aprile 1997

(Relatore: **MELONI**)

NOTA: La Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, il 26 marzo 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni in materia di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e in materia di danno erariale e di controllo della gestione della spesa pubblica.

ART. 1.

(Obblighi dei soggetti controllati).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ancorché dotate di autonomia, nonché gli enti e le società controllate dallo Stato e dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, al fine di garantire la legittimità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e la sua rispondenza agli obiettivi generali, informano della loro attività, concernente appalti, lavori e forniture di beni e servizi, incarichi professionali e consulenze, gli uffici centrali o regionali della Corte dei conti e trasmettono, ove richiesti, copia degli atti.

ART. 2.

(Natura e finalità del controllo).

1. Il controllo della Corte dei conti sulle attività di cui all'articolo 1 della presente legge si esercita anche in forma concomitante, secondo le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Modalità attuative).

1. In casi straordinari di necessità e urgenza, se dal compimento dell'attività

contrattuale in corso possa derivare grave e irreparabile pregiudizio pubblico, le sezioni della Corte dei conti, sentiti il Provveditorato generale dello Stato e i soggetti interessati, possono, con provvedimento motivato, inibire temporaneamente l'ulteriore compimento dell'attività, ovvero chiedere alle amministrazioni di conformarsi alle osservazioni formulate.

2. A seguito del provvedimento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 adottano senza indugio gli atti conseguenti, avverso i quali è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni.

ART. 4.

(Esecuzione).

1. Le sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti sono eseguite dall'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale che ha pronunciato in primo grado, con le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'amministrazione competente all'esecuzione non vi abbia provveduto nel termine di un anno.

2. Le inadempienze dell'amministrazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna configurano ipotesi di danno erariale perseguibili ai sensi della vigente legislazione.

3. Per l'esecuzione forzata l'ufficio del pubblico ministero di cui al comma 1 si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Ove ne sussistano i presupposti, il pubblico ministero presso la Corte dei conti, tramite l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ordinario, esercita l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile.

ART. 5.

(Procedimento monitorio).

1. Il procuratore regionale della Corte dei conti, alla scadenza del termine per la

presentazione delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, qualora non ritenga di archiviare, prima di emettere la citazione, ove il danno risarcibile sia inferiore a lire 30 milioni deve, a pena di nullità, invitare il presunto responsabile a comparire innanzi al presidente della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti o ad un consigliere da lui delegato il quale, sentito il pubblico ministero, può ridurre l'importo dell'addebito.

2. Ove l'importo stabilito ai sensi del comma 1 sia accettato dal soggetto invitato a comparire, il verbale costituisce titolo esecutivo e comporta l'estinzione del giudizio; in caso contrario il procuratore regionale emette la citazione nel termine di sessanta giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella ipotesi di più corresponsabili limitatamente a coloro che devono rispondere nei limiti di somma indicati al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nelle ipotesi di responsabilità solidale ove le singole quote di addebito siano quantificabili dal pubblico ministero nei limiti di somma indicati al comma 1.

5. Ove solo alcuni dei presunti responsabili solidali accettino l'addebito, il giudizio prosegue nei confronti degli altri, ma dall'importo complessivo del danno deve essere decurtata la quota già pagata.

6. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, qualunque sia l'importo del danno, il procuratore regionale ha la facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 1 ogni volta che ritenga che sussistano concreti elementi per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito nei confronti del presunto responsabile.

7. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è abrogato.

ART. 6.

(Entrate provenienti dall'esecuzione).

1. Le entrate erariali provenienti dall'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti sono versate in un apposito capitolo istituito nel bilancio dell'ente beneficiario.

ART. 7.

(Controllo sulla gestione della spesa).

1. Ai fini del controllo sulla gestione della spesa pubblica in materia di contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi, di acquisto e di alienazione di immobili nonché in materia di incarichi professionali e di consulenza, il Provveditorato generale dello Stato, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, esamina ed elabora tutte le informazioni e i dati utili, con riferimento alla congruità dei prezzi più convenienti in relazione ai costi medi praticati sul mercato a parità di prestazioni richieste, di qualità e di tempi.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Provveditorato generale dello Stato:

a) provvede, mediante procedure informatiche in collegamento telematico con tutto il territorio dell'Unione europea, con gli enti e le amministrazioni che effettuano pubblici appalti, alla raccolta continua ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti gli elementi di costo nei contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi, di acquisto e di alienazione di immobili, nonché degli incarichi professionali e di consulenza; analizza i prezzi unitari e quelli parametrici e gli scostamenti tra la fase di previsione e quella consuntiva, in relazione ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ed individua le cause dei ritardi e delle disfunzioni;

b) sulla base di rilevazioni trimestrali, sia dirette sia acquisite per il tramite delle camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura, dell'ISTAT e di altri istituti statistici, dei costi alla produzione relativi alle categorie di beni che più frequentemente sono oggetto di richiesta di forniture, determina, con scadenza annuale, i prezzi convenzionali per tipologia di lavoro e categoria di fornitura, in relazione ad aree di mercato omogenee, facendone oggetto di una specifica pubblicazione alla quale, inoltre, allega un repertorio merceologico, elencando i prodotti equivalenti secondo una graduatoria di convenienza economica;

c) sulla base dei tariffari delle prestazioni intellettuali in vigore in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, laddove esistenti, o, in mancanza, rilevando le tariffe praticate sui mercati relativamente alle prestazioni maggiormente attinenti ai servizi oggetto di richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni, determina un tariffario delle prestazioni intellettuali per categorie di servizi prestati, per tipologie professionali e per aree geografiche omogenee;

d) individua e perimetra sull'intero territorio dell'Unione europea le aree di mercato che risultano classificabili come omogenee in relazione alla dinamica dei costi e quantifica, per ciascuna di queste, le variazioni registrate annualmente, analizzando le cause delle oscillazioni;

e) propone le azioni più opportune al fine di produrre effetti di calmiere nelle situazioni di tendenza all'aumento dei costi;

f) garantisce l'accesso, anche per via informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni, adempiendo agli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione;

g) favorisce la formazione di archivi e banche dati nel settore merceologico, nonché la formulazione di contratti tipo da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

h) predispone ed invia al Parlamento, al Governo, ai presidenti delle giunte regionali ed alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

ART. 8.

(Funzione di consulenza).

1. Il Provveditorato generale dello Stato è organo di alta consulenza del Parlamento, del Governo e delle pubbliche amministrazioni e della Corte dei conti. In tale funzione ad esso è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.

PROPOSTE DI LEGGE

—

n. 3627, d'iniziativa del deputato Meloni

ART. 1.

(Obblighi dei soggetti controllati).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ancorché dotate di autonomia, nonché gli enti e le società controllate dallo Stato e dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, al fine di garantire la legittimità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e la sua rispondenza agli obiettivi generali, informano della loro attività, concernente appalti, lavori e forniture di beni e servizi, gli uffici centrali o regionali della Corte dei Conti e trasmettono, ove richiesti, copia degli atti.

ART. 2.

(Natura e finalità del controllo).

1. Il controllo della Corte dei conti sull'attività di cui all'articolo 1 può essere esercitato in forma concomitante ed è inteso alla verifica del risultato in termini di economicità ed efficacia.

ART. 3.

(Poteri).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Corte dei conti dispone di un potere ispettivo e di accesso agli atti ed ai documenti concernenti le gestioni o i procedimenti esaminati.

2. Per assicurare la necessaria assistenza tecnica alle attività istruttorie la Corte dei conti si avvale dell'istituendo Consiglio nazionale per il controllo sulla gestione della spesa pubblica in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione.

ART. 4.

(Modalità attuative).

1. Ferma restando la possibilità di proporre in ogni tempo proprie osservazioni, le sezioni della Corte dei conti competenti, riferiscono, almeno semestralmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito e sulle misure adottate dalle amministrazioni in seguito alle proprie osservazioni.

2. In casi straordinari di necessità ed urgenza, ove dal compimento dell'attività contrattuale in corso possa, a causa della sua palese illegittimità ed antieconomicità, derivare grave ed irreparabile pregiudizio pubblico, le sezioni della Corte dei conti, sentito il Consiglio di cui all'articolo 3, comma 2, possono, con provvedimento motivato, inibire temporaneamente l'ulteriore compimento dell'attività.

3. A seguito del provvedimento inibitorio, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 adottano senza indugio i conseguenti provvedimenti, avverso i quali è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni.

ART. 5.

(Esecuzione).

1. Le sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti sono eseguite dall'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale che ha pronunciato in primo grado con le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'amministrazione competente all'esecuzione non vi abbia provveduto nel termine di un anno.

2. Le inadempienze dell'amministrazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna configurano ipotesi di

danno erariale perseguibili ai sensi della vigente legislazione.

3. Per l'esecuzione forzata l'ufficio del pubblico ministero si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Ove ne sussistano i presupposti il pubblico ministero presso la Corte dei conti, tramite l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ordinario, esercita l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile.

ART. 6.

(Procedimento monitorio).

1. Il procuratore regionale della Corte dei conti alla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, qualora non ritenga di archiviare, prima di emettere la citazione, ove il danno risarcibile sia inferiore a lire 30 milioni deve, a pena di nullità, invitare il presunto responsabile a comparire innanzi al presidente della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti o ad un consigliere da lui delegato il quale, sentito il pubblico ministero, può ridurre l'importo dell'addebito.

2. Ove l'importo stabilito ai sensi del comma 1 sia accettato dall'invitato, il verbale costituisce titolo esecutivo e comporta l'estinzione del giudizio; in caso contrario il procuratore regionale emette la citazione nel termine di sessanta giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in ipotesi di più corresponsabili solo per coloro che devono rispondere nei limiti di somma indicati al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nelle ipotesi di responsabilità solidale ove le singole quote di addebito siano quantificabili dal pubblico ministero nei limiti di somma indicati al comma 1.

5. Ove solo alcuni dei presunti responsabili solidali accettino l'addebito, il giudizio prosegue nei confronti degli altri, ma dall'importo complessivo del danno deve essere decurtata la quota già pagata.

6. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, qualunque sia l'importo del danno, il procuratore regionale ha la facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 1 ogni volta che ritenga che sussistano concreti elementi per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito nei confronti del presunto responsabile.

7. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è abrogato.

ART. 7.

(Entrate provenienti dall'esecuzione).

1. Le entrate erariali provenienti dall'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti sono versate in un apposito capitolo istituito nel bilancio dell'ente beneficiario.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

n. 3634, d'iniziativa del deputato Meloni

ART. 1.

(Istituzione e finalità).

1. Al fine di garantire la legalità e la trasparenza nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e per prevenire l'insorgere di fenomeni di corruzione è istituito, con sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per il controllo sulla gestione della spesa pubblica in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Consiglio ».

ART. 2.

(Attività).

1. Il Consiglio è organo di alta consulenza del Parlamento, del Governo, delle pubbliche amministrazioni e della Corte dei conti.

2. Esso opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

ART. 3.

(Compiti).

1. Ai fini del controllo sulla gestione della spesa pubblica in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture di beni e servizi, di acquisto ed alienazione immobiliare, il Consiglio esamina ed elabora tutte le informazioni ed i dati utili, verificando la congruità dei prezzi convenuti in relazione ai costi medi praticati sul mercato a parità di prestazioni richieste, di qualità e di tempi.

2. A tale scopo il Consiglio:

a) provvede, mediante procedure informatiche in collegamento telematico con tutto il territorio dell'Unione europea, con gli enti e le amministrazioni che effettuano pubblici appalti, alla raccolta continua ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti gli elementi di costo nei contratti di appalto di lavoro e di forniture di beni e servizi, di acquisto e di alienazione immobiliare; analizza i prezzi unitari e quelli parametrici e gli scostamenti tra la fase di previsione e quella consuntiva, in relazione ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi ed individua le cause dei ritardi e delle disfunzioni;

b) sulla base di rilevazioni trimestrali, sia dirette sia acquisite per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'ISTAT e di altri istituti statistici, dei costi alla produzione relativi alle categorie di beni che più frequentemente sono oggetto di richiesta di forniture, determina, con cadenza annuale, i prezzi convenzionali per tipologia di lavoro e categoria di fornitura, in relazione ad aree di mercato omogenee, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella quale, inoltre, formula un repertorio merceologico, elencando i prodotti equivalenti secondo una graduatoria di convenienza economica;

c) sulla base dei tariffari delle prestazioni intellettuali in vigore in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, laddove esistenti, o, in carenza, rilevando le tariffe praticate sui mercati relativamente alle prestazioni che sono maggiormente attinenti ai servizi oggetto di richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni, determina un tariffario delle prestazioni intellettuali per categorie di servizi prestati, per tipologie professionali e per aree geografiche omogenee;

d) individua e perimetra sull'intero territorio dell'Unione europea, le aree di mercato che risultano classificabili come omogenee in relazione alla dinamica dei costi e quantifica, per ciascuna di queste, le variazioni registrate annualmente, analizzando le cause delle oscillazioni;

e) propone le azioni più opportune a produrre effetti di calmiere nelle situazioni di tendenza all'aumento dei costi;

f) garantisce l'accesso, anche per via informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni, adempiendo agli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione;

g) favorisce la formazione di archivi e banche dati nel settore merceologico, nonché la formulazione di modelli contrattuali tipo da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

h) predispone ed invia al Parlamento, al Governo, ai presidenti delle giunte regionali ed alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

ART. 4.

(Composizione e struttura).

1. Il Consiglio è organo collegiale costituito da un Presidente e da sei membri, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente ed i membri del Consiglio restano in carica per la durata di cinque anni; la nomina è revocabile e non rinnovabile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente ed ai membri del Consiglio. Esse in ogni caso non possono essere di importo più elevato della retribuzione percepita dal Presidente della Corte di cassazione.

4. Il Presidente e i membri del Consiglio, per tutta la durata dell'incarico, non possono esercitare, pena la decadenza dall'incarico, alcuna attività economica, professionale o di consulenza; non possonoaltresì amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. Per il funzionamento del Consiglio è istituito un apposito ruolo del personale costituito da non più di trecento unità, compreso un coordinatore generale e trenta dirigenti con specifica e comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, salvo le eccezioni previste dalle vigenti leggi.

3. In fase di prima applicazione, per il tempestivo inizio dell'attività, il Consiglio può procedere alla parziale copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a selezione del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, garantendo a ciascuno di essi il mantenimento della qualificazione funzionale già ricoperta e la conservazione dei livelli retributivi percepiti negli enti di provenienza, qualora superiori.

4. Il Consiglio, per particolari e motivate esigenze, può assumere direttamente personale, fino al limite di 50 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, selezionandolo sulla base dei titoli e della qualificazione nello specifico settore di competenza del Consiglio.

5. Il Consiglio può, inoltre, avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

6. Al personale del Consiglio si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Al personale in servizio presso il Consiglio è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare qualsiasi attività economica e professionale.

ART. 6.

(Regolamento interno e gestione finanziaria).

1. Il Consiglio adotta un regolamento interno concernente la propria organizzazione, il funzionamento e la disciplina della gestione delle spese.

2. Nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 9 per il funzionamento del Consiglio è iscritto nel bilancio dello Stato un capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve contenere le spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità e le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 7.

(Obblighi dei componenti).

1. Il Presidente ed i membri del Consiglio, alla data della loro nomina ed alla data della cessazione del loro incarico, sono tenuti a dichiarare lo stato patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, posseduto personalmente e dai prossimi congiunti così come individuati dal quarto comma dell'articolo 307 del codice penale.

ART. 8.

(Trasferimento di competenze).

1. Le funzioni che, con finalità analoghe a quelle indicate dalla presente legge, sono attribuite da disposizioni vigenti ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento autonomo, sono trasferite al Consiglio ed assorbite nelle competenze previste dalla presente legge.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quaranta miliardi per l'anno 1997, in lire sessanta miliardi per il 1998, ed in lire sessantacinque miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

DDL13-3627-3634A
Lire 500